

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA**  
**LOMBARDIA**  
**(Sezione III)**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 1501/2006, proposto dal sig. S. I., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Bianchi e con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Milano, via Pistrucchi 4

contro il

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliato presso gli uffici di questa, in Milano, via Freguglia 1

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto del Ministero dell'Interno prot. n. K.10.C.142545 del 14 marzo 2005, notificato al ricorrente il 25 marzo 2006, con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza del sig. Iachitzki diretta ad ottenere la cittadinanza italiana.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno ed i documenti da questo depositati in data 24 aprile 2008;

VISTA la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, proposta in via incidentale dal ricorrente;

VISTA l'ordinanza n. 1360/06 del 14 giugno 2006, con la quale è stata respinta l'istanza incidentale di sospensione;

VISTI tutti gli atti della causa;

NOMINATO relatore, alla pubblica udienza del 5 giugno 2008, il Referendario dr. Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;

UDITI, altresì, i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;

RITENUTO in fatto ed in diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

**1.** Il ricorrente, sig. Sergio Iachitzki, ha presentato il 4 settembre 2002 all'Ufficio Territoriale di Governo di Milano un'istanza per ottenere la cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 e 7 della l. n. 91/1992.

**1.1.** Dopo l'espletamento dell'istruttoria il Ministero dell'Interno, con decreto del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, prot. n. K.10.C.142545 del 14 luglio 2005, ha dichiarato inammissibile la suddetta istanza.

Ciò, attesa la revoca, da parte della Questura di Milano, del permesso di soggiorno rilasciato all'interessato per motivi di famiglia: pertanto, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, il richiedente non poteva ritenersi legalmente residente nel territorio dello Stato, essendo nullo *ab origine* il permesso di soggiorno accordato allo stesso in virtù della convivenza con il coniuge

italiano.

**1.2.** Avverso il citato decreto ministeriale è insorto il sig. Iachitzki, impugnandolo con il ricorso in epigrafe e chiedendone l'annullamento, previa sospensione della esecuzione.

A supporto del gravame, ha dedotto i seguenti motivi:

- eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione, atteso che il decreto del Questore di revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia è stato a sua volta revocato dal Tribunale di Ancona e successivamente l'interessato ha ottenuto dalla Questura di Varese un permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza al 18 aprile 2010;

- violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, per avere la P.A. effettuato, nel caso di specie, accertamenti del tutto insufficienti, come dimostra il fatto che sarebbe stata omessa la segnalazione della pendenza del ricorso davanti all'autorità giudiziaria e del rilascio del permesso di soggiorno.

**1.3.** Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, con atto di costituzione formale.

**1.4.** Nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2007, il Collegio, rilevata l'assenza del requisito del danno grave ed irreparabile, almeno con carattere di attualità, in quanto il ricorrente beneficia comunque di un permesso di soggiorno con scadenza al 18 aprile 2010, con ordinanza n. 1360/06 ha respinto la domanda incidentale di sospensiva.

**1.5.** Nell'imminenza dell'udienza di merito, la difesa erariale ha depositato alcuni documenti inerenti i fatti di causa.

**1.6.** All'udienza del 5 giugno 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

**2.** Il ricorrente impugna il decreto del Ministero dell'Interno recante declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ottenimento della cittadinanza italiana, in virtù della sussistenza della causa ostativa costituita dalla revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

**2.1.** Va preliminarmente esaminata la questione di giurisdizione, che si ritiene di sollevare d'ufficio, attesa l'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul punto per quanto riguarda l'impugnazione del diniego di cittadinanza.

Ad avviso del Collegio, peraltro, i dubbi sulla giurisdizione risultano infondati.

Ed infatti la fattispecie in esame concerne l'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 91/1992, da parte del coniuge straniero (o apolide) di un cittadino italiano, che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sei mesi (ovvero dopo tre anni dal matrimonio se non sussiste separazione legale e non vi è stato scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili). Si tratta, quindi, di un'ipotesi di attività vincolata della P.A., come dimostra la terminologia usata dal Legislatore (lo straniero "*acquista*" la cittadinanza italiana), dovendo la P.A. limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il rilascio della cittadinanza italiana.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che la circostanza che si tratta di attività vincolata non basti nel caso di specie a radicare la giurisdizione ordinaria, dovendo invece aversi riguardo, sulla scorta dell'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (24 maggio 2007, n. 8), all'essere l'attività amministrativa vincolata diretta a tutelare in via primaria l'interesse pubblico, ovvero l'interesse privato.

Non sempre, infatti, di fronte ad un'attività vincolata si rinviene una situazione di diritto soggettivo: al contrario, laddove il vincolo sia mediato dal disimpegno di un potere amministrativo funzionale al perseguimento di un interesse pubblico, sicché possa affermarsi che il vincolo stesso è posto dal Legislatore in funzione non del diritto o interesse del privato, ma in funzione dell'interesse pubblico, la situazione giuridica su cui quel vincolo potenzialmente incide ha natura di interesse legittimo e, perciò, radica la giurisdizione del giudice amministrativo.

In questo senso, e proprio con riguardo ad una controversia concernente il diniego di cittadinanza italiana, si è espressa una recentissima decisione (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 7 aprile 2008, n. 546),

con le argomentazioni appena riportate, riferite – è vero – alla diversa ipotesi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 91/1992, ma che il Collegio considera pienamente applicabili anche alla fattispecie qui in esame e decisive per concludere nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a detta fattispecie.

**2.2.** Invero, nel caso di specie non pare dubitabile che, pur essendo l'attività della P.A. vincolata, la natura e la funzione di siffatto vincolo siano quelle di un vincolo predisposto per il perseguimento dell'interesse pubblico a che la cittadinanza sia conseguita da soggetti che dimostrino un effettivo (e non solo fittizio) radicamento nel territorio dello Stato. La prova del predetto radicamento è data dal rapporto di coniugio con un cittadino italiano (anche questo effettivo e quindi fondato su una convivenza non simulata) e dalla residenza nel territorio statale.

Se ne deve dedurre che la posizione soggettiva vantata dallo straniero istante abbia la consistenza dell'interesse legittimo, con radicamento della giurisdizione in capo a questo giudice.

**3.** Venendo all'esame del merito del ricorso, osserva il Collegio come lo stesso si debba ritenere fondato e, pertanto, da accogliere.

Ed invero, il provvedimento gravato ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ottenimento della cittadinanza italiana sul rilievo dell'intervenuta revoca, a carico dello straniero richiedente, del permesso di soggiorno rilasciatogli per motivi di famiglia, con il corollario che sarebbe venuto a mancare il presupposto del rilascio della cittadinanza, non potendosi considerare il richiedente stesso come legalmente residente nel territorio dello Stato.

Tuttavia, il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno *de quo* (decreto del Questore di Milano del 21 gennaio 2004) è stato, a propria volta, revocato dal Tribunale di Ancona, con decreto adottato il 29 marzo 2005 ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 (cfr. il terzo allegato del ricorrente).

Per conseguenza, essendo venuto meno, ancor prima della sua emanazione, il solo presupposto su cui si è fondato il provvedimento gravato, deve essere condivisa la doglianza del ricorrente, secondo cui il provvedimento stesso è viziato, in quanto basato su una circostanza che dagli atti risulta incontrovertibilmente insussistente, ancorché non appaia corretta la qualificazione del suddetto vizio come eccesso di potere, trattandosi di vizio inconfigurabile rispetto ad atti di natura vincolata (cfr. *ex multis*, C.d.S., Sez. V, 24 agosto 2007, n. 4507).

Per la stessa ragione, si deve ritenere, altresì, fondata la censura di inadeguatezza degli accertamenti svolti dall'Amministrazione nell'istruttoria del procedimento di rilascio della cittadinanza.

**4.** In definitiva, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.

**5.** Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in ragione della complessità della questione della giurisdizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Terza, così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2008, con l'intervento dei signori magistrati:

DOMENICO GIORDANO Presidente

PIETRO DE BERARDINIS Ref., estensore

RAFFAELLO GISONDI Referendario

